

RICORSO N. 7663

UDIENZA DEL 8/7/2019

SENTENZA N.

36/19

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi      | - Componente |
| 3. Prof. Alberto Gambino   | - Componente |

Sentito il relatore Dr. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**ENRICO DRAGONI**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*        \*

## Svolgimento del processo

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rifiutava la registrazione del marchio "gufetto stronzetto" su domanda presentata dalla Ejob srls per distinguere prodotti della classe 35 (pubblicità ed affini), 28 (giochi, giocattoli ed affini), 16 (carta, cartone, affini), 25 (articoli da abbigliamento, scarpe, affini) in base ad una addotta contrarietà del segno al buon costume.

Il richiedente impugnava la determinazione di rigetto dell'Ufficio per illegittimità rilevando che espressioni considerate immorali in passato potevano ora essere percepite con distacco e freddezza, che il marchio proposto non raffigurava oscenità, non era percepibile come scioccante né suscitava disagio nel pubblico, che in sostanza - come già rappresentato in sede di osservazioni - il termine "gufetto stronzetto" non voleva essere inteso in maniera dispregiativa e diminutiva ma costituiva una espressione goliardica e scherzosa per identificare un personaggio dispettoso e burlone, dotato di una forte ed esclusiva personalità da renderlo unico nel suo genere.

Richiamando quindi il diritto alla libertà di espressione sancito dall'art. 10 della CEDU chiedeva la revoca del provvedimento impugnato ed il prosieguo della procedura di registrazione.

## Motivi della decisione

L'art. 14 del CPI vieta la registrazione come marchi di impresa dei segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Parimenti dispone l'art. 7 del Reg. 2017/1001/UE e l'art. 4 Dir. 2015/2436/UE che ne commina la nullità in caso di registrazione.

Sostanziale uniformità vi è anche con i testi normativi dei paesi europei (vedi ad esempio Art. 3 (3) Trade Marks Law 1994 UK "A trade mark shall not be registered if it is – (a) contrary to public policy or to accepted principles of morality"; § 8 (2) Markengesetz (1994) *Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen*; Art. L711-3 Code de la propriété intellectuelle « *Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite* »).

La clausola universale del buon costume si presenta, però, come una nozione vaga difficilmente traducibile in un concetto concreto stante la fluidità della odierna morale sociale.

Sotto questo aspetto incentra le sue difese la soc. ricorrente in pratica sostenendo che l'evoluzione della sensibilità etico morale degli ultimi anni, con particolare riferimento alle espressioni di linguaggio comune, avrebbe accettato anche quella proposta nel segno, non più in grado di impressionare la sensibilità del cittadino medio.

La Commissione non è peraltro di questo avviso.

Come è noto la nozione di buon costume è tradizionalmente intesa in tutti gli ordinamenti come l'insieme di principi e regole che sono radicate nel costume sociale, si da creare riprovazione in capo a chi le viola, a prescindere dal riconoscimento in fonti giuridiche formali; il concetto include anche il senso pudore quale sentimento primordiale che impone di limitare alcune informazioni ed esperienze nella sfera della intimità personale.

La nozione di buon costume è dunque strettamente collegata a quella di osceno, volgare, impudico, cioè tutto ciò che ha capacità ed attitudine di violare quel senso di naturale e doveroso riserbo che la media del popolo esige in un determinato momento storico.

E la tutela che la legge assicura si rivolge anche al pudore quale reazione emotiva, immediata di disagio e turbamento in ordine a riferimenti ad organi corporei o comportamenti sessuali che tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo.

Ora poiche' la reazione emotiva e' variabile di tono ,in relazione alle varie componenti sociali , alle esigenze morali ed alla evoluzione del costume ,la tutela e' commisurata al sentimento diffuso nella comunita' cioe' a quello che viene definito il " comune senso del pudore" -che secondo la giurisprudenza formatosi sull'art.629 cp -coinvolge la sensibilita' comune e non quella di ogni uomo rapportandosi ad un una "sensibilita' generalizzata" ,indipendentemente dalla soglia del singolo individuo,sia essa piu' alta o piu' bassa .

Cio' posto,premessso che il cattivo gusto in se' non e' ostativo alla registrazione del marchio ,e' pero' evidente che la parola "stronzetto" inserita in un simbolo a fianco di un gufo per contrassegnare un prodotto che ha per destinazione anche bambini sia per quanto riguarda l'abbigliamento sia per quanto riguarda i giocattoli (secondo le classi rivendicate)si presenta non solo come espressione intrisecamente volgare (per il richiamo agli escrementi umani) ma suscettiva di reazioni emotive di disagio per la vastissima platea di consumatori includenti minori in eta' infantile con possibilita' di creare in essi un possibile turbamento oltre che un effetto fortemente diseducativo.

Un conto infatti e' l'utilizzo eventuale di tale parola (in senso diminutivo e non )nel frasario corrente (che segue i mutamenti di costume)un conto imprimerla come contrassegno durevole di provenienza di una serie di articoli destinati al consumo di un vasto pubblico con il rischio di incentivare, con la permanenza nel ricordo, un linguaggio sboccato ed osceno .

In conclusione deve confermarsi la esattezza della valutazione dell'Ufficio in ordine alla mancata rispondenza del marchio di cui si chiede la registrazione ai principi del buon costume ,con conseguente rigetto del ricorso.


### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma,8.7.2019


Il Cons.rel. estensore

Massimo Scuffi



IL Presidente

Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 8-11-19

IL SEGRETARIO

